

ALLEGATO 1

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI
PIANTE ORNAMENTALI E ALBERI PER I GIARDINI DEI NIDI D'INFANZIA
COMUNALI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO**

Normativa di riferimento

L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato d'oneri e capitolato tecnico;
- dalle indicazioni fornite dal RUP;
- dal D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Ministeriale n. 63 del 10/03/2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;
- REGIONE TOSCANA EDUCAZIONE ALL'APERTO NEL SISTEMA 0-6 LINEE GUIDA Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro. Settore Educazione e Istruzione; Firenze, Regione Toscana, 2024 scaricabile al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/22487620/educazione+all_aperto+tutto+-+web.pdf/77e7fd23-eda2-21b2-de08-c9d625a1a8f4?t=1740218178680

ART. 1 – OGGETTO, LUOGO, DURATA, IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E ULTERIORI INDICAZIONI

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura e messa a dimora di piante ornamentali, allestimenti verdi e alberi per i giardini dei nidi comunali “La Tana del sole”, “Il Raggio di Luna” e “Il Campo di Stelle”. E’ intenzione di questa amministrazione procedere alla realizzazione di giardini educativi che possano implementare la qualità degli spazi esterni con particolare riferimento a quelli destinati alla prima infanzia. Nella richiesta sono specificate le caratteristiche delle forniture che prevedono allestimenti con alberi, siepi, prati, aiuole, zone di gioco e scavo.

In elenco le necessità meglio specificate:

Nido “La Tana del Sole”

1. Preparazione del terreno comprensiva della livellatura per il deflusso delle acque e riporto di uno strato di terreno superficiale idoneo alla semina del manto erboso per una superficie pari a circa 1.400mq
2. semina del manto erboso con di miscuglio di sementi per prati rustici (gramigna comune, gramigna ibrida fine, festuca e loietto in percentuali da valutare) comprensiva di concimazione di fondo per Mq 1400

3. Specie vegetali

3.1) Alberature

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d' impianto e garanzia di attecchimento (6 mesi)

n°1 Salix babylonica circ. fusto 20/25 cm

n°2 Morus platanifolia 'Fruitless' circ. fusto 16/18 cm
manifolia 'Fruitless' circ. fusto 16/18 cm

n°4 Quercus rubra circ. fusto 18/20 cm

n°5 Salix babylonica circ. fusto 16/18 cm (per la realizzazione di un tunnel di salici)

3.2) Piante arbustive

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d' impianto e garanzia di attecchimento (6 mesi):

n°1 Feijoa sellowiana a cespuglio clt 18 altezza cm 130+

n°1 Buddleja davidii clt 10 clt 10

3.3) Piante da siepe

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d' impianto e garanzia di attecchimento (6 mesi):

n°300 Photinia x fraseri 'Red Robin' a cespuglio clt 10 altezza cm 120+

3.4) Piante rampicanti

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d' impianto e garanzia di attecchimento (6 mesi):

n°3 Rosa banksiae clt 10 altezza cm 200

n°4 Actinidia chinensis (kiwi da frutto) clt 3 altezza cm 150

n°4 Actinidia chinensis (kiwi da frutto) clt 3 altezza cm 150

3.5) Piante perenni da fiore e aromatiche

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d' impianto e garanzia di attecchimento (6 mesi):

n°60 piante aromatiche miste vaso 14 (lavanda, elicriso, timo, santoreggia,...) per la realizzazione di un' atelier aromatico

n°60 piante perenni da fiore miste vaso 18 da posizionare sul lato cancello ingresso di via Togliatti e in tale zone realizzazione di un cordolo di tufo

n°25 piante di fragola rifiorenti vaso 9

4. Impianto di irrigazione a goccia

Fornitura e montaggio dell'ala gocciolante auto compensante per l'irrigazione delle piante da siepe.

5. Capanna di Kiwi

Fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato per la realizzazione di una sorta di pergola rustica in legno; i pali saranno infissi nel terreno per almeno 60 cm.

La parte a contatto con il terreno sarà opportunamente trattata con catramina a prevenzione della struttura

La parte a contatto con il terreno sarà opportunamente trattata con catramina a prevenzione della struttura lignea. (montanti h 250 cm diam.10/12, travi principali lungh.400 cm diam.10/12, travicelli lungh.300 cm lignea. (montanti h 250 cm diam.10/12, travi principali lungh.400 cm diam.10/12, travicelli lungh.300 cm diam.8/10)diam.8/10).

6. Atelier fiorito e aromatico

Creazione di 'cerchio a spicchi' realizzato con vasche in tufo opportunamente sagomate per ospitare piante aromatiche/da fiore (dimensione blocchi tufo 37x27x15 cm, altezza vasche 45 cm circa).

Fornitura di tnt e di circa 2,5 mc di terra di coltivo per il riempimento delle vasche.

7. Riquadro zona fragole

Creazione di vasca in tufo come contenimento di piante di fragola rifiorenti.

Fornitura di tnt e di terra di coltivo per il riempimento della vasca.

8. Zona scavo con sabbia

Scavo di almeno 30 cm di profondità in cui stenderemo uno strato di ghiaia (7-10 cm) per il drenaggio delle acque piovane; fornitura a posa in opera di telo geotessile e riempimento con almeno 20 cm di sabbia lavata di fiume acque piovane (oppure sabbia certificata per aree gioco).

Fornitura e realizzazione di un bordo di confine con tavole in legno trattato.

9. Cordolo in tufo

Fornitura e posa di lastre in tufo come contenimento dell'area inghiaiaata all'ingresso di via Togliatti.

10. irrigazione provvisoria e assistenza post semina prato al servizio "La TANA DEL SOLE" tale servizio dovrà prevedere la progettazione, la fornitura dei materiali e l'installazione fuori terra di un sistema di irrigazione temporaneo e automatizzato.

L'impianto sarà finalizzato esclusivamente a garantire il tasso di umidità costante necessario alla germinazione del seme e al primo insediamento del manto erboso , riducendo al minimo il calpestio del letto di semina.

Dovrà essere inclusa l'assistenza di un operaio specializzato (da 2 a 4 interventi mensili a seconda della stagione) per la durata di 6 mesi dalla data di inizio lavori per monitorare lo stato di attecchimento delle piantumazioni fatte, lo sviluppo del manto erboso seminato dalla germinazione del seme fino al primo sfalcio.

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore, a titolo gratuito, un punto di presa idrico collegato alla rete idrica del sito. I costi dei consumi idrici saranno a totale carico della Stazione Appaltante

Nido “Raggio di Luna”

1. Specie vegetali:

1.1) Alberature

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d' impianto e garanzia di attecchimento (6 mesi):

n°3 Quercus rubra circ. fusto 18/20 cm

n°2 Morus platanifolia ‘Fruitless’ circ. fusto 16/18 cm

1.2) Piante da siepe

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d'impianto e garanzia di attecchimento(6 mesi):

n°135 Photinia x fraseri ‘Red Robin’ a cespuglio clt 10 altezza cm 120;

2. Impianto di irrigazione a goccia

Fornitura e montaggio dell'ala gocciolante auto compensante per l' irrigazione delle piante da siepe.

Nido “Campo di Stelle”

1. Piante da siepe

Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie vegetali comprensiva di concimazione d'impianto e garanzia di attecchimento(6 mesi):

n°135 Photinia x fraseri ‘Red Robin’ a cespuglio clt 10 altezza cm 120;

2. Impianto di irrigazione a goccia

Fornitura e montaggio dell'ala gocciolante auto compensante per l' irrigazione delle piante da siepe.

Il luogo di esecuzione della fornitura e messa a dimora delle piante è presso il nido La Tana del Sole del Comune di Castelfiorentino, in via De Gasperi, n. 13 – 50051 Castelfiorentino (FI), il nido Il Raggio di Luna del Comune di Castelfiorentino, in via L.Da Vinci n. 16 – 50051 Castelfiorentino (FI) e presso il nido Il Campo di Stelle del Comune di Castelfiorentino, via Mascagni snc 50051 Castelfiorentino (FI).

La durata del contratto avrà inizio con la firma dello stesso fino alla conclusione della fornitura compresa la garanzia semestrale dell'attecchimento delle piante dalla data di piantumazione delle stesse.

L'importo stimato della fornitura e messa in dimora incluso il trasporto e la consegna della stessa è di euro € 37.488,00 (trentasettemilaquattrocentottantotto/00) IVA esclusa.

La stazione appaltante si riserva di utilizzare l'eventuale ribasso per la fornitura di eventuali piante a completamento dell'elenco sopra indicato.

Il codice CPV attribuito alla prestazione oggetto del presente appalto è:

Codice CPV 03450000-9 Prodotti Vivaistici

L'affidamento dell'appalto in oggetto sarà concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), D. Lgs n. 36/2023, nel quale è previsto che “le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' art. 14 dello stesso Nuovo Codice mediante affidamento diretto di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Ai sensi art. 58 comma 2 D. Lgs n. 36/2023, per l'appalto in questione non si ravvisa l'applicabilità della suddivisione in lotti, stante la necessità di assicurare l'unitarietà della fornitura.

L'aggiudicatario si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze), in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00.

Sono compresi nel presente appalto:

- la manodopera;
- la fornitura di tutti i materiali di prima qualità e di attrezzature occorrenti per lo svolgimento della prestazione;

- la messa a dimora e la posa in opera dei beni forniti;

Non possono essere apposte, e se apposte non avranno alcun valore e perciò non saranno prese in considerazione, eventuali postille o annotazioni alle condizioni del presente capitolato, il quale dovrà essere integralmente accettato. Le offerte che conterranno condizioni di fornitura diverse da quelle contenute nel presente capitolato saranno ritenute nulle.

Il contratto è da stipularsi a corpo.

1.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per la fornitura oggetto del presente capitolato occorre rispettare quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), in particolare quelli previsti dal Decreto Ministeriale n. 63 del 10/03/2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, in linea con il Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

In special modo quanto previsto al punto F del suddetto Decreto Ministeriale ossia “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - MATERIALE FLOROVIVAISTICO”.

Per quanto concerne le specifiche tecniche della fornitura occorre rispettare:

1. Caratteristiche delle specie vegetali.

Ogni pianta dovrà presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come:

- apici vegetativi ben conformati;
- apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
- adeguato rapporto statura/diametro;
- essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto.
- fornire uno strato di almeno 8-10 cm di corteccia di pino o cippato intorno al tronco degli alberi per trattenere l'umidità naturale del terreno.

Inoltre dovrà essere fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.

Le piante in zolla non dovranno presentare rotture e subiscono l’opportuna preparazione al trapianto. Le piante dovranno essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni.

Infine dovranno essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar).

A tal proposito come **Verifica** dovrà essere prodotta una relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna delle merci, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche», elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell'ambito del progetto Qualiviva (<http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-schede-tecniche>). Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel documento suddetto, dovrà essere riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia della piantumazione.

Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al decreto legislativo n. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi.

I contenitori e gli imballaggi se in plastica dovranno avere un contenuto minimo di riciclato del 30%, dovranno essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e dovranno essere riciclabili.

Se realizzati in altri materiali, dovranno essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

A tal proposito come **Verifica** dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione.

L'impianto di irrigazione dovrà essere dotato di adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell'acqua erogata e di allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell'impianto in cui sono presenti i sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

4. Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del materiale.

L'aggiudicatario dovrà dare garanzia all'amministrazione sull'attecchimento almeno per un periodo di mesi sei dalla data di piantumazione della fornitura. A tal fine dovrà essere garantita:

- la rimozione proprie spese della pianta morta o irrimediabilmente deperita;

- la fornitura e messa a dimora del un nuovo esemplare della stessa specie, varietà, dimensione e qualità di quello originario;
- lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata.

L'Appaltatore è esonerato dall'obbligo di sostituzione gratuita esclusivamente nei casi in cui il deperimento delle piante sia causato da:

- Atti vandalici o danni meccanici provocati da terzi (accertati o denunciati).
- Eventi atmosferici di carattere eccezionale e imprevedibile (es. grandinate straordinarie, trombe d'aria, gelate storiche fuori stagione) formalmente riconosciuti dagli organi competenti.
- Patologie da organismi nocivi da quarantena, la cui diffusione sul territorio sia certificata dal Servizio Fitosanitario Regionale e non legata a vizi occulti della pianta all'atto della fornitura.

5. Ritenute di garanzia e svincolo A tutela dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste al seguente art. 6.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100% della fornitura di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo.

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA MESSA A DIMORA E POSA IN OPERA – GARANZIE ASSICURAZIONI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La fornitura messa a dimora e la posa in opera del materiale florovivaistico in oggetto dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le istruzioni e sulla base delle ordinazioni che esso riceverà dal Committente in corso di esecuzione. L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto della fornitura a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale.

L'aggiudicatario è tenuto a praticare i prezzi derivanti dall'applicazione della percentuale di ribasso proposta nell'offerta economica presentata ai fini dell'affidamento in questione - salvo si configurino condizioni che conducano all'applicazione di prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione - per tutto il periodo di durata dell'affidamento stesso.

Per le caratteristiche, durata e modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera in oggetto, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Nuovo Codice Appalti, non sarà richiesta garanzia provvisoria .

Ai sensi del medesimo articolo 53 comma 4, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore costituirà una garanzia, denominata "garanzia definitiva", di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata dall'operatore economico nell'ambito

della trattativa diretta su Start, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione di cui sopra, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.

Stante l'importanza di una corretta, puntuale e tempestiva esecuzione della fornitura e posa in opera, l'aggiudicatario è tenuto a:

- rispettare le tempistiche di consegna della fornitura, messa a dimora e posa in opera entro la data del 30/11/2026;
- rispettare le caratteristiche della fornitura richiesta come descritte al precedente art. 2;
- garantire uno standard di comportamento da parte del personale impiegato che ricomprenda professionalità e riservatezza;

In ogni specifico caso in cui ritenga di non poter rispettare i termini di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà darne motivata giustificazione attraverso comunicazione da effettuare tempestivamente al Servizio “Servizi Culturali, alla persona e affari generali” . Qualora le ragioni addotte dall'affidatario non siano ritenute giustificate si darà luogo all'applicazione delle relative penali di cui al successivo art. 6.

Condizione necessaria ai fini della esecuzione della fornitura è che i beni oggetto della stessa siano rispondenti alle caratteristiche richieste dall'art. 2 del presente capitolato.

L'aggiudicatario:

- assume a proprio totale carico ogni responsabilità, obbligo e onere, diretto o indiretto, riguardante la esecuzione della fornitura e posa in opera in oggetto – inclusi quelli nei confronti dei propri lavoratori, collaboratori, prestatori in qualsivoglia forma utilizzati. Nei confronti del proprio personale impiegato, l'aggiudicatario dovrà applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di lavoro della categoria di afferenza, ivi compresi gli eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali, nonché tutte le norme di legge in materia di assistenza e previdenza sociale, sicurezza ed in genere tutte quelle norme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro, nonché ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso di validità del contratto;
- assume l'obbligo di fornire tutte le relazioni e schede tecniche afferenti alla fornitura;

-assume ogni responsabilità relativa alla esecuzione della fornitura affidata e ogni responsabilità inerente la precisa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con la esecuzione della fornitura richiesta, obbligandosi ad adeguarsi a tutte le nuove norme e disposizioni di legge, o aventi forza di legge, o regolamento che fossero emanate al momento della esecuzione del contratto (a tutto ciò l'aggiudicatario si obbliga a uniformarsi, senza avanzare pretesa di compensi a tale titolo da parte dell'Amministrazione);

-si obbliga a garantire la regolare e puntuale esecuzione della fornitura affidata secondo quanto previsto dal presente capitolato di affidamento e dal contratto che sarà stipulato, a svolgere le relative attività con le modalità e nel rispetto dei termini specificati in occasione delle singole ordinazioni e richieste ricevute, restando tenuto a segnalare e comunicare, fra l'altro, ogni problema dovesse insorgere nell'esecuzione della fornitura e messa a dimora delle piante;

-assume interamente la responsabilità civile (e/o di ogni altro tipo si configuri) per danni causati a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione del contratto; tale responsabilità è da intendere nei confronti sia di terzi (tra cui si intende compresa l'Amministrazione comunale) sia di propri operatori. L'aggiudicatario deve pertanto essere provvisto di adeguate polizze e coperture assicurative per l'esecuzione della fornitura e messa a dimora. L'Amministrazione comunale (e i suoi amministratori e dipendenti) sarà pertanto da considerare interamente sollevata da ogni responsabilità od onere relativi a quanto indicato al presente punto e indenne anche per ogni danno imputabile all'aggiudicatario e non coperto dalla sua polizza, con esclusione altresì di qualsiasi opposizione di eventuali franchigie/scoperti e di qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa (e dei suoi amministratori e dipendenti);

- ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione scrivente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione scrivente, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso alla fornitura di cui all'ordinazione effettuata e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione, attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 6.

L'aggiudicatario della fornitura in oggetto si impegna, per sé e i suoi dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative alle attività del Committente oggetto del servizio affidato ed è tenuto all'assunzione di tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

È da intendere qui fatto espresso rinvio altresì ad ogni altra condizione applicabile all'esecuzione della fornitura contenuta in altri articoli del presente capitolato.

ART. 4 – RILEVAZIONE DIFETTI QUALITATIVI O DIFFORMITA'

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere, con comunicazione scritta inviata mediante PEC, la sostituzione del materiale florovivaistico che, a seguito di verifica, dovessero risultare difettosi o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di confezione previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese. Decorso infruttuosamente 5 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione scritta, l'Amministrazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di considerare la consegna di materiale difettoso al pari di mancata consegna e di applicare, per ogni giorno di ritardo dalla sostituzione della merce, le penalità stabilite dal successivo art. 6 in materia di ritardi nella consegna, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della merce non conforme e fino al giorno di riconsegna della merce conforme.

Qualora, invece, l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 5 – SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto della fornitura nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all' art. 119 del D.lgs 36/2023;

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti del Comune di Castelfiorentino e di quanto subappaltato.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto è disciplinato dal citato art. 119 del D. lgs. 36/2023, al quale espressamente si rinvia.

ART. 6 - PENALI (art. 126 D.Lgs. 36/2023)

Per la fornitura oggetto del presente appalto è applicabile l'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi in cui si dovesse verificare un ritardo nell'esecuzione o in caso di difformità di cui al precedente articolo 5. La penale stabilita per le finalità di cui all'art. 126 comma 1 sarà pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale al netto di IVA per ogni giorno di ritardo. La penale applicata non potrà comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale al netto di IVA.

PREMIO DI ACCELERAZIONE (art. 126 D.Lgs. 36/2023)

Non è previsto il premio di accelerazione di cui all'art. 126 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

Ai sensi dell'art. 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) Modifica sostanziale del contratto che ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 richiede una nuova procedura d'appalto;
- b) In caso di modifica contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 che comporti un incremento dell'importo contrattuale superiore al 50% dell'importo contrattuale precedente;
- c) In caso di modifica contrattuale di cui all'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che comporti un incremento dell'importo contrattuale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale precedente e/o quanto vengono superate le soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- d) L'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si trovava in una delle situazioni che determinano l'esclusione ai sensi dell'art. 94 comma 1 e quindi avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- e) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in conseguenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 122 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, inoltre, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) Sia intervenuto un provvedimento definitivo per l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, inoltre, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Accertato il verificarsi del grave inadempimento contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto avvia un contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, all'esito del quale la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto, comunicandolo per scritto all'Appaltatore.

Al di fuori di quanto previsto dall'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, se l'esecuzione delle prestazioni è ritardata per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvo casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per completare l'opera. Scaduto questo ulteriore termine e persistendo il ritardo, la Stazione Appaltante risolve il contratto, comunicandolo per scritto all'Appaltatore, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso di risoluzione contrattuale l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite. Tali somme, nei casi di risoluzione di cui all'art. 122 comma 1 lett. c) e d), comma 2, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 36/2023, saranno decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento nel caso in cui la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 36/2023

In tutti i casi di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore provvede alla smobilizzazione degli apprestamenti ed attrezzature già allestite e allo sgombero delle aree nel termine assegnato. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitandone le spese all'appaltatore. In alternativa ad eventuali provvedimenti che inibiscano lo smontaggio del cantiere e lo sgombero delle aree, la Stazione Appaltante può depositare a favore dell'Appaltatore una cauzione in conto vincolato o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 pari all'uno per cento dell'importo contrattuale. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore ad agire per risarcimento danni.

In caso di risoluzione contrattuale, le attività demandate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed all'organo di collaudo o di verifica di conformità sono stabilite dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei servizi e forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato secondo previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

La volontà di recesso della Stazione Appaltante è comunicata all'Appaltatore per scritto con preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e le forniture ed effettua la verifica di conformità.

In caso di recesso, il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

ART. 8 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Come detto, l'importo stimato della fornitura e posa in opera, incluso il trasporto e la consegna della stessa è di euro 37.488,00 (trentasettemilaquattrocentottantotto/00) IVA esclusa.

L'Amministrazione procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo successivamente alla corretta esecuzione della fornitura e messa a dimora dei prodotti florovivaistici richiesti a fronte di presentazione da parte dell'aggiudicatario di regolare fattura elettronica relativa alla specifica ordinazione.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), la fattura dovrà essere in formato elettronico e dovrà essere formulata ed inviata come da specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni www.fatturapa.gov.it. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento in quanto emesse in violazione di legge. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data e numero del buono d'ordine emesso;
- data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- Codice IBAN;
- Percentuale I.V.A. di legge;
- C.I.G.;
- CUP se previsto;

Il Codice Univoco Ufficio è il seguente

DMQSA2 - Ufficio Ragioneria-Comune Castelfiorentino

- Ogni altra indicazione obbligatoria secondo la normativa vigente e rilevante ai fini fiscali

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario (art. 17 della L. R.

Toscana 13/2008). Successivamente l'atto di liquidazione sarà inoltrato al Servizio Ragioneria dell'Amministrazione che provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii, si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni di cui al citato art. 3, comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore e l'Amministrazione comunale si conformano alla disciplina del citato art. 3 della legge 136/2010.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 bis del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), l'imposta sarà versata dalla Pubblica Amministrazione direttamente all'Erario (sistema di assolvimento denominato "split payment") e al fornitore sarà corrisposta la sola quota imponibile. La fattura dovrà, comunque, essere emessa con l'indicazione dell'importo dell'I.V.A.

ART. 9 – CONTRATTO, STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del relativo contratto avverrà mediante scrittura privata, come previsto ai sensi art. 18 co. 1 D. Lgs. 36/2023, in forma digitale sottoposta a conservazione elettronica secondo la L. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012 nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Il presente Capitolato costituirà parte integrante del suddetto contratto così come l'eventuale documentazione presentata dall'affidatario in sede di gara.

Il contratto conterrà le clausole e le condizioni essenziali previste nel presente capitolato, integrate dalle prestazioni migliorative e/o aggiuntive indicate in sede di offerta e sarà assoggettato a tantum all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 10 e dall' "Allegato I.4" del Nuovo Codice D.lgs 36/2023.

In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a sospendere/revocare l'affidamento, e a procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

Ai sensi art. 17 co. 8 del Nuovo Codice D. Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, co. 6 dello stesso, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, del contratto, a pena di nullità della cessione stessa come previsto dall'art. 119 del Nuovo Codice. In caso di cessione, fermo restando il risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie da rimettere all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà quello di Firenze.

Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, l'affidatario non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità della fornitura e posa in opera.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI

I dati personali forniti dall'impresa nell'ambito della procedura che ha condotto all'affidamento della fornitura e posa in opera e ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto sono raccolti e trattati per detti fini, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto nell'apposita Informativa ricevuta dall'affidatario.

L'affidatario si impegna a conformarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile nei confronti di dati di terzi di cui venisse eventualmente in possesso in ragione dell'esecuzione del servizio.

ART. 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ASSICURAZIONE E PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 38/2007 e dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini del comma 2 dell'articolo 11 si precisa che per le prestazioni oggetto del presente appalto il Contratto Collettivo Nazionale applicabile è quello Agricolo Florovivaista codice A 011.

Il presente appalto non prevede prestazioni scorporabili, accessorie o sussidiarie, di incidenza pari o superiore al 30% del totale del contratto, pertanto non si individuano ulteriori CCNL applicabili a tali prestazioni come previsto dall'art. 11 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

ART. 14 – CLAUSOLE SOCIALI

L'appaltatore, i subappaltatori ed i cottimisti sono tenuti al rispetto delle clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, ovvero, dovranno garantire:

- L'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro come individuati all'articolo precedente
- Le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate
- La stabilità occupazione del personale impiegato

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si impegna a riservare una quota pari almeno al 30% delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del

contratto sia dell'occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni), sia dell'occupazione femminile. Nel caso di inosservanza dell'impegno suddetto sarà applicata una penale pari al 5 per mille dell'importo del contratto.

ART. 15 – PRESCRIZIONI SULLA MANODOPERA

All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro indicato all'articolo 13 del presente Capitolato e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni di cui all'appalto.

All'Appaltatore è fatto altresì obbligo di rispettare quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quanto previsto dall'art. 26, comma 8, concernente l'obbligo di dotare il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

Considerato che l'oggetto del presente appalto consiste in una prestazione ed esecuzione istantanea, non si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 120, comma 1 lett. a), primo periodo, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'impresa sottoscrivendo il presente capitolato, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della stessa impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 – ANNULLAMENTO, REVOCA O PROROGA DELLA GARA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto la dipendente Stefania Giompaolo.

ART. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle applicabili disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia.

La RUP

Stefania Giompaolo

Servizi Culturali e alla Persona

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.